

Decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014–2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;

visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 1999³ sull'aiuto alle università;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della partecipazione svizzera al programma di formazione dell'UE per il periodo 2014–2020 viene accordato un credito complessivo di 305,5 milioni di franchi.

² Il credito complessivo si compone dei seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. contributo obbligatorio per la partecipazione a «Erasmus per tutti»	185,2
b. contributo per la gestione dell'agenzia nazionale	35,7
c. contributo per le misure di accompagnamento nazionali	44,6
d. riserva per maggiori contributi ai sensi della lettera a dovuti a oscillazioni del tasso di cambio e aumenti di bilancio dell'UE	40,0
Totale	305,5

³ Il Consiglio federale può disporre trasferimenti di fondi tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio per la partecipazione a «Erasmus per tutti» e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.

¹ RS 101

² RS 414.51

³ RS 414.20

⁴ FF 2013 1763

Art. 2

Qualora le disposizioni dell'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea in vista della partecipazione svizzera a «Erasmus per tutti» siano applicate dopo il 1° gennaio 2014, i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti fino all'applicabilità dell'accordo.

Art. 3

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2021.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.